

20.4.5 Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico

Premessa

Nel presente Piano sono fissati gli obiettivi di qualità ambientale previsti per ciascun corpo idrico del Distretto, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento.

Va sottolineato che in base al dettato dell'art 77 del Decreto Legislativo 152/2006 spetta alle Regioni e Province Autonome stabilire e adottare le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela.

Pertanto, le utilizzazioni idroelettriche e la portata da rilasciare nei tratti sottesi, dovranno necessariamente assumere a riferimento la classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici e la necessità di raggiungere gli obiettivi sopra citati, comunque in conformità al principio stabilito dalla norma secondo cui lo stato ambientale, definito in sede di classificazione, deve essere migliorato o, almeno, mantenuto (a seconda che sia inferiore al buono oppure buono o elevato)

Negli ultimi anni si è assistito all'intensificarsi delle iniziative progettuali di sfruttamento a scopo idroelettrico dei corpi idrici, segnatamente di quelli appartenenti al reticolo idrografico montano; tali iniziative prevedono in generale d'intercettare, in corrispondenza delle sezioni di prelievo, la gran parte della portata disponibile restituendola, in taluni casi, anche diversi chilometri più a valle.

Inoltre, spesso si riscontra che in corrispondenza della restituzione, o poco più a valle, sia già presente, o in progetto, un ulteriore manufatto di presa.

Ne discende che, in taluni casi anche per svariati chilometri, la portata residua nel corso d'acqua per la gran parte dell'anno risulta costituita dalla sola portata rilasciata, a meno di eventuali contributi laterali dei versanti e tenuto comunque conto della dispersione naturale dell'alveo.

In tal senso la portata di DMV assume un ruolo fondamentale quale mezzo per garantire la salvaguardia della continuità idro-biologica per il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali (Decr. Min. Amb. del 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino,...").

Per le ragioni sopra esposte si ritiene opportuno individuare apposite linee guida, per l'intero territorio del distretto idrografico delle Alpi Orientali, in modo che le modalità d'uso della risorsa idrica siano rese compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva quadro acque.

Sono comunque fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalle Amministrazioni competenti, tenuto conto delle specificità dei propri territori.

Le linee guida sotto elencate, ad eccezione del DMV, non si applicano nel caso di derivazioni idroelettriche a servizio di edifici esistenti alla data di approvazione del Piano (p.e. malghe, rifugi, ecc.) non collegate alla rete di distribuzione idroelettrica e per le quali è dimostrata l'impossibilità di allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica ed ambientale.

1 - Requisiti generali dell'assetto derivatorio

Il manufatto di presa a servizio delle derivazioni ad uso idroelettrico deve essere configurato in modo tale da poter consentire un incremento e/o modulazione delle portate rilasciate a valle, qualora necessario per il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal Piano di Gestione.

Il soddisfacimento, in qualsiasi condizione idrologica, degli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale va monitorato con continuità attraverso idonei strumenti di misura in grado di comandare la riduzione e, al limite, la sospensione del prelievo, quando le portate rilasciate in alveo sono inferiori al valore di deflusso minimo vitale stabilite per la corrispondente sezione.

Nel caso in cui la dinamica del trasporto solido possa determinare il rischio di intasamento delle luci di rilascio, l'efficienza delle luci di rilascio va monitorata con continuità attraverso idonei strumenti di misura delle ghiaie, in grado di comandare la sospensione del prelievo nel caso di occlusione parziale o totale delle luci, e fino all'integrale ripristino.

È necessario che tutte le derivazioni idroelettriche siano dotate di idonea strumentazione di misura delle portate derivate e rilasciate, prevedendone comunque l'obbligo per quelle che alimentano impianti con potenza nominale

superiore a 220 kW (v. Delibera di Comitato istituzionale n. 3 del 15.12.2008); il monitoraggio di tali portate deve essere assicurato per l'intera durata della concessione.

Sono di norma consentite derivazioni idroelettriche impostate su salti esistenti e con restituzione immediatamente a valle del salto, a prescindere dallo stato ecologico del corpo idrico, a condizione che:

- siano predisposti tutti i dispositivi o manufatti atti a garantire la continuità idrobiologica e morfodinamica;
- la Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, quale soggetto di riferimento per l'individuazione delle misure nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di gestione, non preveda la rimozione del manufatto che genera il salto, eventualmente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

2 - Stagionalità del deflusso minimo vitale

Preso atto che tutte le Amministrazioni hanno adottato, nei rispettivi documenti di pianificazione settoriale (Piani di tutela delle acque o Piani generali di utilizzazioni delle acque pubbliche) proprie discipline di applicazione del DMV, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 luglio 2004, si riconosce l'opportunità, anche alla luce dei più recenti indirizzi comunitari (Common Implementation Strategy – Guidance Document n. 31 “Ecological Flow in the implementation of the Water Framework Directive”), che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa delle derivazioni idroelettriche siano modulati nell'arco dell'anno in misura tale da preservare i processi biologici, nei diversi stati di vita, delle biocenosi acquatiche presenti e comunque garantendo il conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale previsto dal presente Piano di Gestione.

A tale scopo le Regioni predispongono le eventuali modifiche ed integrazioni dei propri strumenti pianificatori entro due anni dall'adozione del presente documento di aggiornamento del Piano di gestione.

L'Autorità concedente, in via transitoria, può comunque disporre un ulteriore incremento, su base mensile o stagionale, dei relativi rilasci con particolare riguardo:

- ai corpi idrici già designati, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 152/2006, come acque dolci idonee alla vita dei pesci;
- ai corpi idrici ricadenti in siti appartenenti alla rete Natura 2000 ovvero ricompresi all'interno di parchi e riserve naturali, in zone umide RAMSAR o in altre aree naturali.

con eventuale rideterminazione del canone corrispettivo dell'acqua concessa.

3 - Monitoraggio ante e post operam

Allo scopo di verificare la compatibilità di una istanza di derivazione ad uso idroelettrico rispetto agli obiettivi della Direttiva quadro acque deve essere predisposto ed attuato, a cura del Soggetto istante, un piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque approvato dalle strutture competenti:

- ante operam, finalizzato alla valutazione dello stato di qualità del corpo idrico prima dell'esercizio del prelievo, degli impatti ambientali attesi e delle possibili misure di mitigazione;
- post operam, finalizzato alla verifica degli effetti della derivazione sugli aspetti biologici, fisico-chimici e idromorfologici per il conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale previsto per il corpo idrico interessato.

Il piano di monitoraggio è predisposto:

- per le nuove istanze di derivazione;
- per le istanze di variante di derivazione già dotate di regolare concessione qualora tale variante sia ritenuta significativa³² ad insindacabile giudizio dell'autorità concedente;
- in caso di nuovo conferimento della concessione (in questo caso il monitoraggio deve intendersi ovviamente riferito alla sola parte “post operam”).

³² ai fini del presente documento e, dunque, per tutte le successive citazioni, una variante di concessione è da ritenersi significativa se, a giudizio dell'autorità competente, condiziona i processi biologici ed idromorfologici del tratto fluviale sotteso (per esempio per aumento di portata o incremento del tratto sotteso).

Il piano di monitoraggio è sviluppato in base alle specifiche indicazioni delle competenti strutture, tenuto conto dei contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260 “Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 75, comma 3, del medesimo decreto”.

Le istanze interessanti corpi idrici non ancora classificati sono corredate dagli esiti del monitoraggio ante operam e costituiscono, in quanto elemento di tutela del buon regime delle acque e degli interessi generali, condizione di ammissibilità al procedimento di rilascio/rinnovo della concessione.

Nel caso di nuova istanza di derivazione o di istanza di variante significativa di derivazione esistente costituisce parte integrante del piano di monitoraggio ecologico un idoneo e preventivo programma di misura delle portate disponibili, eseguito con cadenza almeno mensile, in corrispondenza di una o più sezioni fluviali, approvato dalla struttura competente.

In luogo del programma di misura delle portate è ammessa, in alternativa, la produzione di serie storiche di dati di portata misurati in sezioni prossime a quelle di prelievo e valutate attendibili dalla struttura competente.

La durata del monitoraggio non può essere inferiore ad anni uno nella fase ante-operam e nella fase post-operam deve comunque durare per tutto l’arco della concessione con approvazione ad ogni quadriennio. L’autorità concedente, d’intesa con le strutture competenti, valuta l’opportunità, sulla base degli esiti e in relazione alle specifiche condizioni locali, di modificare il piano di monitoraggio e controllo alla fine di ciascun quadriennio (anche con eventuale riduzione della frequenza dei controlli in caso di assenza di alterazioni).

Il piano di monitoraggio post-operam costituisce parte integrante del disciplinare di concessione.

Il disciplinare di concessione, in quanto atto negoziale tra autorità concedente e concessionario, deve espressamente prevedere la possibilità di modificare il regime dei rilasci del DMV, qualora il predetto monitoraggio dovesse evidenziare, a giudizio delle competenti strutture, il rischio di fallimento del conseguimento degli obiettivi di qualità attribuibili alla derivazione.

Nei casi in cui la normativa regionale di riferimento stabilisca un valore della portata di DMV costante nel tempo, il disciplinare di concessione può prevedere, in relazione agli esiti del monitoraggio ex ante e su parere delle competenti strutture, una variazione stagionale del DMV, anche in recepimento dei più recenti indirizzi comunitari.

Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi all’autorità concedente e alle strutture competenti con cadenza temporale stabilita nel piano di monitoraggio e controllo.

4 – Continuità del deflusso minimo vitale sull’intero tratto sotteso

Il deflusso minimo vitale deve essere garantito sull’intero tratto sotteso dalla derivazione idroelettrica.

Pertanto è necessario che il valore della portata da rilasciare a valle del manufatto di presa sia incrementato in relazione agli eventuali fenomeni di naturale dispersione per infiltrazione sul tratto sotteso, ad eccezione dei corpi idrici temporanei e comunque dei corpi idrici che già naturalmente non assicurano continuità di deflusso sull’intero tratto.

5 – Tutela dei corpi idrici con funzione di ricarica della falda

Nel caso di nuove derivazioni idroelettriche, di varianti significative di concessioni esistenti o di loro rinnovo l’entità del rilascio a valle del manufatto di presa deve essere compatibile con l’eventuale funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all’approvvigionamento idropotabile, già assolta dal corpo idrico oggetto di prelievo.

A tal fine le Regioni/Province Autonome predispongono un elenco dei corpi idrici superficiali vocati a svolgere tale funzione.

6 - Dimensione minimo del bacino sotteso dalle opere di derivazione per uso idroelettrico

Al fine di preservare le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di esistenti derivazioni, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 kmq³³.

La competente Regione/Provincia Autonoma potrà eventualmente individuare una diversa soglia di superficie, comunque non inferiore a 6 Km², qualora la stessa definisca, contestualmente, specifiche e suppletive misure di tutela per i corsi d'acqua che possano assicurare un livello equivalente di protezione.

7 - Opere ricadenti in aree naturali tutelate

Le nuove derivazioni ovvero le esistenti derivazioni oggetto di istanza di variante significativa o di loro rinnovo che ricadono all'interno di aree naturali tutelate quali:

- i parchi nazionali,
- parchi naturali regionali,
- riserve naturali statali e regionali,
- zone umide (RAMSAR),
- zone di protezione speciale (ZPS),
- siti di interesse comunitario (SIC) – zone speciali di conservazione (ZSC),
- eventuali altre aree naturali

sono assoggettate alle eventuali cautele previste dagli specifici strumenti di tutela ovvero individuate dalle Regioni e Province Autonome, anche in attuazione dell'art. 4, comma 1, punto c) della Direttiva quadro acque.

Sono fatte salve le nuove derivazioni ovvero le derivazioni esistenti oggetto di variante significativa o di rinnovo le cui le opere interessano in maniera del tutto marginale tali aree.

8 - Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento

Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 "Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010", e qualora la sezione di prelievo sia collocata a monte di detti siti.

9 – Tutela dei corpi idrici in stato elevato

Nei corpi idrici in stato elevato possono essere ammesse derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti esclusivamente a condizione che sia documentata la compatibilità del prelievo rispetto all'obiettivo di mantenimento dello stato di qualità ambientale elevato e che tale circostanza sia confermata dal successivo monitoraggio post operam.

Qualora il monitoraggio post operam dovesse evidenziare il deterioramento del corpo idrico ascrivibile al prelievo, l'Autorità concedente, su parere delle strutture regionali competenti nelle tematiche afferenti il Piano di monitoraggio, potrà disporre il graduale incremento delle portate di rilascio fino a conseguire il ripristino dello stato ambientale ante operam.

10 – Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico in corpi idrici in stato inferiore al buono

Sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di esistenti derivazioni su corpi idrici classificati in stato inferiore al buono a condizione che si riscontrino almeno una delle seguenti condizioni:

siano prodotte esaurienti valutazioni sito-specifiche fondate su dati sperimentali da cui risulti che il prelievo non impedisce il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche fissate dal Piano di Gestione e/o dalla pianificazione di settore;

³³ La soglia di 10 km² deriva dalla considerazione che la direttiva quadro acque consente di non procedere alla tipizzazione dei corpi idrici che presentano un bacino idrografico inferiore o pari a tale soglia; in tal senso tali corsi d'acqua, non essendo assoggettati alle azioni di monitoraggio e controllo previste dalla direttiva, risultano particolarmente vulnerabili. Allo stesso modo si intende preservare le teste di bacino anche di corpi idrici tipizzati che presentano elevate valenze naturalistiche.

laddove non ricorra la situazione a) siano previste idonee misure di mitigazione atte a consentire comunque di conseguire e mantenere il buono stato di qualità con onere a carico del richiedente;

per il corpo idrico oggetto di prelievo sia previsto, secondo le casistiche disciplinate dall'art. 4 della DQA, un obiettivo di qualità inferiore al buono e sia comunque dimostrato da parte dell'istante che l'esercizio del prelievo non determina un ulteriore degrado.

11 - Rinnovo delle concessioni esistenti

Il rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico è ammesso sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono ed elevato.

Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile alla derivazione idroelettrica, il rinnovo delle concessioni di derivazione è subordinato all'adozione di misure di mitigazione (es. aumento della portata rilasciata), da parte del concessionario, per il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale.

Sui corpi idrici superficiali il cui stato di qualità inferiore al buono sia imputabile a molteplici pressioni antropiche, non riferibili al solo prelievo idroelettrico, il rinnovo è subordinato:

- alla preventiva realizzazione di un programma di monitoraggio di durata almeno annuale secondo i criteri di cui al punto 3, finalizzato a caratterizzare lo stato ambientale del corpo idrico, gli impatti presenti e le pressioni che li generano;
- alla presentazione di un piano di misure di mitigazione riferito alla pressioni direttamente indotte dalla derivazione.

12 - Derivazioni idroelettriche impostate sulla rete irrigua

Derivazioni idroelettriche che insistono su reti irrigue il cui uso dell'acqua è regolato da precedente concessione sono ammesse a condizione che:

- l'utilizzo idroelettrico non costituisca elemento di condizionamento per la gestione e l'utilizzo irriguo delle acque, anche in adempimento dell'art. 167, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (priorità dell'uso irriguo);
- a seguito dell'eventuale riduzione della competenza irrigua, in quanto esito della revisione dei relativi atti di concessione e/o alle misure di razionalizzazione della risorsa idrica, il titolare della derivazione idroelettrica nulla avrà a pretendere in caso di riduzione della portata disponibile, a meno dell'aggiornamento del canone di concessione;
- nel decreto di concessione sia inserita la clausola rispetto alla quale, in caso di deficit idrico o di razionamento della risorsa idrica, la derivazione ad uso idroelettrico potrà essere temporaneamente ridotta o sospesa dall'Amministrazione concedente con il conseguente aggiornamento del canone di concessione;
- il rilascio della portata sia commisurato al raggiungimento/mantenimento del buono stato/potenziale ecologico, fermo restando l'obbligo di monitoraggio di cui al punto 3.

Nei corpi idrici già identificati quali "artificiali", secondo i criteri di cui al D.M. 27 novembre 2013, n. 156, per i quali non solo l'assetto strutturale ma anche l'assetto gestionale dei deflussi presenti carattere di artificialità (p.e. periodico assoggettamento ad operazioni di asciutta con finalità manutentiva, imprescindibili per garantire la funzione di distribuzione irrigua), si può prescindere dagli obblighi di continuità idro-biologica attraverso scala di risalita dei pesci, previo parere favorevole dei competenti Uffici, fatti comunque salvi gli obblighi di vivificazione del tratto di corpo idrico compreso tra manufatto di presa e manufatto di restituzione e tenuto comunque conto della necessità di conseguire/mantenere il buon potenziale ecologico.

13 – Dispositivi per la continuità idrobiologica

Nel caso di nuove derivazioni idroelettriche, di varianti significative di concessioni esistenti o di loro rinnovo, anche di tipo concentrato, la continuità idrobiologica è assicurata mediante idonei dispositivi che consentano la migrazione della fauna ittica.

Si può prescindere dai succitati obblighi di continuità idrobiologica, previo favorevole parere dei competenti Uffici, nei seguenti casi:

- il corpo idrico è designato come “fortemente modificato” in relazione ad alterazioni morfologiche trasversali non eliminabili e non mitigabili;
- si dimostri attraverso valutazioni sito-specifiche che il corpo idrico, ancorché classificato come “naturale” e non già individuato tra le “acque dolci idonee alla vita pesci”, presenti condizioni fisico-chimiche o morfologiche tali da non consentire il ripristino di habitat funzionali ai cicli vitali della fauna ittica.

14 – Hydropeaking

Le istanze di nuove derivazioni idroelettriche, di varianti significative di concessioni esistenti o di loro rinnovo che prevedono accumulo di risorsa idrica sono corredate da una descrizione delle modalità gestionali dell'impianto idroelettrico e da idonee misure finalizzate a limitare la possibilità di variazioni repentine del regime delle portate scaricate dall'opera di restituzione tali da alterare i processi biologici del corpo idrico ricettore (con particolare riguardo alle riduzioni di portata in intervalli di tempo troppo brevi) e tali da garantire il mantenimento del buono stato ecologico.

Nella determinazione delle predette misure di mitigazione dell'hydropeaking, nel solo caso di rinnovo o di variante significativa di concessioni esistenti, il soggetto richiedente può valutare la non fattibilità tecnica delle succitate misure e/o la sproporzione dei costi, intesa come squilibrio tra oneri finanziari richiesti e benefici ambientali conseguibili, proponendo eventualmente all'amministrazione regionale l'applicazione della deroga di cui all'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

15 – Effetto cumulato delle derivazioni idroelettriche

Le nuove istanze di prelievo ad uso idroelettrico sono accompagnate da idonea documentazione atta ad individuare le fonti di pressione presenti sul corpo idrico interessato e, per i soli corsi d'acqua di second'ordine o superiore, sull'intera asta, compresi gli impianti idroelettrici più prossimi a monte e a valle. Rispetto a tutte le fonti di pressione individuate, la documentazione in argomento contiene una valutazione degli effetti cumulati con particolare riferimento ai possibili impatti sulle caratteristiche idrologiche (portata residua), sull'eventuale alterazione degli indici biotici e chimico-fisici e sulla dinamica morfologica.

Le regioni e le Province Autonome possono individuare valori soglia del rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico al di sopra dei quali non sono ammesse nuove istanze di derivazione idroelettrica. Con riguardo alle determinazioni della Provincia Autonoma di Bolzano assunte con D.G.P. 834 del 14.7.2015, quale esito di un percorso di consultazione, si suggerisce in tal senso il valore orientativo del 70%.